



OGGETTO: RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO LEGALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE CAMERALE SIA IN QUALITA' DI ATTORE/RICORRENTE CHE DI CONVENUTO/RESISTENTE INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA DI OGNI ORDINE E GRADO - DETERMINAZIONI

La Camera di Commercio dal 1966 e fino al 2018 ha previsto nella propria pianta organica un Ufficio Legale, con relative funzioni attribuite a propri funzionari abilitati all'esercizio della professione forense e appositamente iscritti all'Albo degli Avvocati – Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, dell'art. 69 R.D. 22.11.1934 n. 37 e dell'art. 23 della L. 31.12.2012 n. 247.

Con successivo Provvedimento n. 18 dell'11 febbraio 2020 la Giunta, preso atto dell'assenza, all'epoca, di una struttura organizzativa idonea a supportare l'attività del legale interno, deliberava, per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, di formalizzare l'attività dell'Ufficio Legale nella pianta organica della Camera di Commercio in capo all'avv. Devis Gentilini, funzionario incaricato di posizione organizzativa dell'Area Affari Generali, al fine di gestire internamente, su incarico del Segretario Generale, le sole cause in corso e quelle con oggetto materie prettamente camerali relativamente alle quali il legale interno possedeva specifiche competenze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 della Legge n. 247/2012.

Con il medesimo provvedimento la Giunta deliberava di attribuire la competenza al Segretario Generale, nei casi di cui al precedente punto, a determinare in ordine alla costituzione in giudizio della Camera di Commercio sia in qualità di attore/ricorrente che di convenuto/resistente innanzi ad autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. Del pari, la Giunta delegava i singoli dirigenti, circa le materie di competenza del proprio Settore, a determinare preventivamente in ordine all'opportunità di promuovere o resistere ad una lite e, conseguentemente, a conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente innanzi ad autorità giudiziaria di ogni ordine e grado ad avvocati iscritti in apposito Elenco della Camera di Commercio, nel rispetto delle Linee guida per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale approvate con Deliberazione di Giunta n. 21/2019.

Da allora, così come attualmente, anche a seguito della cessazione del rapporto di servizio dell'avv. Gentilini, la gestione del contenzioso è affidata a legali esterni, sulla base di procedura di selezione comparativa secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale.

L'attribuzione dell'incarico difensivo a legali esterni comporta un esborso per la Camera, sotto forma di anticipazioni e compensi erogati ai Difensori, senza prospettive certe di un recupero nei confronti del soccombente neppure in caso di esito positivo.

Inoltre, è avvertita frequentemente da tutti i Settori in cui si articola la Camera la necessità di un supporto di tipo consultivo al fine di avere soluzioni di questioni giuridiche ed interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari, idonee ad indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano delle legalità, con uniformità di interpretazione a livello di Ente.

Dal 1° dicembre 2022, a seguito di espletamento di procedura concorsuale, è in servizio (dapprima presso il IV Settore ed in seguito presso il I Settore), il dipendente Mario Gallini, inquadrato nell'area dei funzionari e di elevata qualificazione, già abilitato all'esercizio della professione forense ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Modena dal 14/11/2006 al 30/11/2022, abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20/11/2020.

L'eventuale ripristino di un ufficio legale nella pianta organica dell'Ente, posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale, cui sia adibito in via esclusiva l'avv. Gallini, avrebbe il duplice vantaggio di valorizzare, da un lato, le pregresse competenze del funzionario con conseguente utilizzo, per l'Ente, di una risorsa con adeguata specializzazione, dall'altro, di gestire internamente i giudizi nei quali la Camera è chiamata, con minore dispersione di risorse nell'espletamento delle



procedure di selezione, nella corrispondenza e nei contatti con un Difensore esterno e con contenimento dei costi per compensi di assistenza.

Tale soluzione, inoltre, garantirebbe a regime una possibilità di gestione del contenzioso anche nei casi in cui la Camera non possa agire o resistere a mezzo di propri funzionari (come previsto dalla legislazione speciale o dal codice di procedura civile), con evidente risparmio di risorse umane per gli uffici.

Il tutto nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 23 "Avvocati degli enti pubblici" della Legge n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", che recita:

"Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine".

La proposta non si estende ai giudizi pendenti alla data di futura iscrizione del dipendente all'elenco speciale dell'Albo Avvocati, la cui gestione resterà affidata ai Difensori già incaricati.

I costi a carico dell'Ente per l'iscrizione dell'avvocato nell'Elenco speciale dell'Albo ammontano ad euro 514,00, oltre ad euro 168,00 per il pagamento della tassa di concessione governativa a favore dell'Agenzia delle Entrate ed euro 16,00 per l'imposta di bollo, per un totale di euro 698,00. A regime, il contributo annuale di iscrizione sarà di euro 250,00.

Per la redazione degli atti e la consultazione del fascicolo, l'ordine mette a disposizione, mediante l'abilitazione al Punto di Accesso (PdA), un *software* integrato denominato Consolle avvocato, fornito dalla Società Open Dot Com S.p.a. in convenzione con la Fondazione Forense Bolognese, al costo di euro 80,52 l'anno (iva compresa). La Consolle consente tutte le applicazioni del processo civile telematico presso gli Uffici Giudiziari, oltre alla consultazione dei registri di cancelleria e gli eventi in agenda, all'accesso alla banca dati giurisprudenziale, all'estrazione di copie di atti a pieno valore legale, all'effettuazione di notifiche in proprio aventi valore legale. Per l'attivazione occorre stipulare una scrittura privata tra il legale camerale e la Open Dot Com S.p.a., a seguito di Convenzione tra la società e l'Ordine degli Avvocati di Bologna; essa pertanto non rientra nel regime dei contratti della Camera di Commercio di Bologna, di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

In costanza della precedente iscrizione, l'avv. Gallini aveva maturato i requisiti per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ottenuto con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20/11/2020. Pertanto, dopo l'iscrizione all'Albo, sarebbe possibile richiedere l'iscrizione anche all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti, con un costo di euro 516,46, oltre alla tassa di concessione governativa, bolli e altri diritti per un totale complessivo di circa 800 euro. A regime, il contributo annuale di iscrizione sarà di euro 280,00.

Riepilogando, i costi di iscrizione all'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, compresi i costi per la licenza del *software* Consolle Avvocato, non dovrebbero superare gli 800 euro, così come pure quelli di iscrizione all'Albo speciale della Cassazione. Annualmente la spesa sarebbe di 280,00 euro quale contributo per il mantenimento dell'iscrizione (o 250,00 se non si vorrà fare



iscrivere il dipendente all'albo speciale della Cassazione) ed euro 80,52 per il rinnovo della licenza della Consolle Avvocato. Gli avvocati iscritti all'Albo hanno obblighi di formazione continua, a cui si può adempiere anche attraverso la partecipazione ad eventi gratuiti che hanno ottenuto l'accreditamento; l'onere a carico dell'Ente pertanto non sarebbe superiore a quello ordinariamente sostenuto per la formazione dei propri dipendenti. L'avvocato ai sensi di legge deve essere munito di PEC personale, che può essere rilasciata dalla società del sistema camerale Infocamere, a cura della quale sono gestiti tutti gli indirizzi certificati dell'Ente. Anche l'obbligo di dotarsi di specifica polizza assicurativa per la responsabilità professionale, obbligatoria ai sensi della L. 247/2012, può ritenersi incluso nella copertura assicurativa già prevista dall'Ente per i propri funzionari, senza quindi spese aggiuntive.

Per una comparazione dei costi emerge come, nel periodo 2017-2023, la Camera abbia sostenuto esborsi per legali esterni (a titolo di compensi, anticipazioni, versamento di ritenute d'acconto) per euro 108.605,97 (87.676,84 dal 2020 ad oggi), oltre a quelli che matureranno nell'anno in corso. Per contro, nel medesimo arco di tempo, i compensi lordi versati ai legali interni, in base alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo vigente, si sono attestati in euro 48.023,20, cioè circa il 55% in meno.

In ogni caso, il risparmio di spesa sarebbe assicurato dal rispetto dell'art. 9 del decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, che - demandando la specifica disciplina ad un regolamento interno dell'Ente - prevede precisi limiti percentuali al riversamento a favore dei legali interni delle spese legali eventualmente recuperate dal soccombente. In base a queste disposizioni, anche nel caso di giudizio favorevole all'Ente, il compenso maturato dal legale interno sarà sempre inferiore a quello potenzialmente spettante ad un Difensore esterno, per il quale non operano vincoli cogenti se non il rispetto dell'equo compenso (legge 49/2023), legato ai parametri tariffari della legge forense. Esemplificando, se la controparte fosse condannata a rifondere alla Camera le spese di giudizio per €. 3.000, un Difensore esterno avrebbe diritto di conseguirle interamente (anche qualora il preventivo formulato prima del giudizio fosse inferiore, come previsto dalla legge sull'equo compenso), mentre al legale interno, a legislazione vigente, spetterebbe soltanto una percentuale dell'importo, da definirsi con emanando regolamento camerale.

Sempre in base all'art. 9 del decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, i compensi attribuiti all'avvocato interno non possono essere superiori al suo trattamento economico complessivo.

La Giunta:

- Richiamato l'art. 23 della Legge n. 247/2012;
- Considerati i provvedimenti della Giunta richiamati in narrativa;
- Preso atto della comparazione dei costi sostenuti per legali esterni e interni;
- Condivisa la proposta formulata;
- All'unanimità

DELIBERA

- di ricostituire, nell'ambito della pianta organica della Camera di Commercio, l'ufficio legale posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale, con funzioni di:
 - 1) assistenza e rappresentanza processuale dell'Ente, in ogni fase e grado del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, dinnanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali, ad eccezione dei giudizi pendenti alla data di futura iscrizione del dipendente all'elenco speciale dell'Albo Avvocati di cui ai punti seguenti, la cui gestione resterà affidata ai Difensori già incaricati;
 - 2) ogni altra attività di carattere stragiudiziale;



3) su richiesta del Segretario Generale, predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati; consulenza circa reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgenza di una lite; assistenza, consultiva e di supporto agli Uffici camerati, al fine della soluzione di questioni giuridiche ed interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari, idonea ad indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità, congruità e correttezza; recupero, su formale richiesta dei singoli Settori, che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, dei crediti vantati dall'Amministrazione;

destinandovi in via esclusiva l'avv. Mario Gallini, attualmente in servizio presso il I Settore, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia di cui all'art. 23 della Legge 247/2012;

- di attribuire ai Dirigenti dei singoli Settori, nell'ambito delle materie di rispettiva afferenza, la competenza a determinare in ordine alla costituzione in giudizio della Camera di Commercio sia in qualità di attore/ricorrente che di convenuto/resistente innanzi all'autorità giudiziaria, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al legale interno;
- di autorizzare l'avv. Mario Gallini all'iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, con relativi costi a carico dell'Ente;
- di autorizzare la richiesta di attivazione del *software* Consolle Avvocato fornito dalla Società Open Dot Com S.p.a. in convenzione con la Fondazione Forense Bolognese, nonché la richiesta della PEC personale alla società Infocamere e la formazione continua necessaria;
- di autorizzare l'avv. Mario Gallini, una volta ottenuta l'iscrizione nell'Elenco speciale, all'iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori, con relativi costi a carico dell'Ente;
- di demandare a specifico regolamento la determinazione della misura dei compensi spettanti al legale interno, in conformità ai vincoli cogenti di cui all'art. 9 del decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi